

TAR Piemonte, Sezione I - Sentenza 28/02/2007 n. 852
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.1

La linea di demarcazione tra la competenza dei geometri e le attribuzioni riservate alla professione di ingegnere è costituita, ove non sia prevista un'esclusiva a favore di questi ultimi professionisti, dalla modestia o tenuità dell'opera, essendo preclusa al geometra la realizzazione di un complesso di lavori che richiede una visione d'insieme e di carattere programmatico complessivo. Non è dato ravvisare quella complessità e difficoltà di programmazione e realizzazione che presuppone, con la necessità di affrontare difficoltà non facilmente superabili, la professionalità dell'ingegnere qualora i lavori affidati consistano (come nel caso di specie) nella manutenzione e risistemazione delle pavimentazioni di alcuni tratti di un piazzale e di un piccolo edificio interno della struttura mercatale.